

## CONTRATTO ASI N.

**Prestazione del servizio di allestimento dello stand istituzionale per la partecipazione dell'ente all'edizione 2008 del Festival della Scienza di Genova nonché per il riuso del medesimo per i n. 2 successivi eventi che si terranno, nel periodo ottobre 2008-gennaio 2009 a Milano e, presumibilmente, a Roma.**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**) con sede in Viale Liegi, 26 00198 Roma - codice fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale.....

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Contraente**) con sede legale in ....., Via ..... n° ..... - con capitale sociale €.000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società' del Tribunale di ..... al n..... - C.C.I.A.A. di ..... n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### ARTICOLO 1

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di allestimento e dello stand istituzionale per la partecipazione dell'ente all'edizione 2008 del Festival della Scienza di Genova nonché al riuso del medesimo per i n. 2 successivi eventi che si terranno, nel periodo.....a Milano e Roma.

Le prestazioni, analiticamente indicate nella Relazione tecnica e relativi elaborati grafici, che sono parte integrante del presente contratto, consistono, sinteticamente, nelle seguenti attività: Realizzazione stand modulare riutilizzabile (compresi montaggio, smontaggio, noleggio attrezzature tecnologiche, stoccaggi, deposito, trasporti, riallestimenti per gli eventi istituzionali programmati dall'ASI per il periodo ottobre 2008 - gennaio 2009 da effettuare a Genova, Milano e, presumibilmente, a Roma).

### ARTICOLO 2

#### **NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**



L'esecuzione del contratto è regolata, ordinatamente e in successione complementare:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza dell'ASI;
- c) dal D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- d) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- e) dalle disposizioni del codice civile.

### ARTICOLO 3

#### DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 Le attività del presente contratto avranno inizio in data..... ed avranno termine entro sei mesi da tale data e, comunque, sino al completamento di tutte le prestazioni contrattuali analiticamente indicate nella relazione tecnica.
- 3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati dall'ASI, previo accordo con il Contraente, senza oneri aggiuntivi a carico di ASI.  
In ogni caso la durata della proroga non potrà essere superiore a tre mesi.

### ARTICOLO 4

#### PIANO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE

- 4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza alla Relazione Tecnica, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Direttore dei Lavori incaricato dall'ASI nonché al Responsabile di Procedimento dell'ASI.
- 4.2 Entro 5 gg. dalla data della comunicazione via fax dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio la Società e l'ASI comunicheranno reciprocamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, i nominativi dei rispettivi responsabili dell'esecuzione del contratto. Tali soggetti, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di concordare il piano esecutivo delle prestazioni, secondo quanto sotto specificato, e di coordinarne le attività:
- 4.3 La Società si impegna ad effettuare a propria cura, spese e rischio le seguenti attività (analiticamente indicate nella Relazione tecnica e nei relativi elaborati grafici):
  - Realizzazione, sulla base del progetto esecutivo fornito in sede di gara, dello stand modulare riutilizzabile relativo agli eventi istituzionali che si terranno, presumibilmente, a Genova nel periodo 23.10.08/04.11.08, a Milano nel periodo 15.11.08/30.11.08 ed a Roma (o altra eventuale destinazione nazionale) durante il periodo natalizio;
  - Personalizzazioni secondo le indicazioni della D.L. relative all'incisione delle colonne



di plexiglass, alla stampa della "timeline" ed alla produzione delle lettere di forex e/o di vinile adesivo prespaziato da collocare secondo indicazioni della D.L.

- Montaggio dello stand, compresi i lavori di carpenteria e falegnameria, gli interventi di impiantistica elettrica, l'allocazione degli strumenti audio-video ed informatici necessari, attività di assistenza tecnica per la gestione dei sistemi di riproduzione video, compresa la fornitura in noleggio delle attrezzature hardware e software necessarie per la corretta riproduzione dei filmati sul videowall .
- Smontaggio dello stand, compresi i lavori di carpenteria e falegnameria, gli interventi di impiantistica elettrica, la dislocazione degli strumenti audio-video ed informatici necessari
- Servizio di riallestimento ( compresa ogni movimentazione da/verso il mezzo di trasporto nonché ogni movimentazione interna) e custodia dei componenti dello stand nonché degli eventuali altri beni di proprietà dell'ASI, quali schermi, desk, materiali espositivi, informativi, illustrativi (anche cartacei), materiali audio, video ed informatici ed eventuali altri beni di tipo promozionale presenti nello stand;
- Il trasporto A/R dei beni e delle strutture componenti lo stand (con l'unica eccezione della capsula Soyuz) incluse le apparecchiature video (n° 52 monitor al plasma da 42" completi di staffe) dalla sede di realizzazione e/o dalla sede dell'ASI alle sedi espositive (Genova, Milano e Roma) ivi compresa ogni movimentazione necessaria per il raggiungimento dello spazio espositivo ;
- L'esecuzione di piccole operazioni di ripristino dei materiali eventualmente deteriorati e/o danneggiati;
- L'eventuale adeguamento dei materiali e delle strutture agli spazi assegnati nelle varie occasioni sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori incaricato dall'ASI;
- La consegna dello stand agli incaricati dell'ASI nei tempi e nei modi richiesti per ogni singolo evento.

Si evidenzia che la prestazione oggetto dell'appalto è unica ed è da rendersi indistintamente tanto in giorni feriali quanto in giorni festivi.

## ARTICOLO 5

### IMPORTO

**5.1** L'importo presunto complessivo, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è pari a ..... + IVA pari a €....., per un totale di €..... come risulta dall'offerta presentata in sede di gara che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato...).

I prezzi indicati nell'allegato dettaglio economico (al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara), devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi suddetti si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della società e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto.

Nei corrispettivi sono compresi, pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della



società, gli oneri tutti che gravano su di essa per l'assicurazione contro gli infortuni del proprio personale e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'ASI e a terzi.

- 5.2 Tale importo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.
- 5.3 A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale il Contraente presenterà la fidejussione di cui all'art..... seguente.

## ARTICOLO 6

### PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 6.1 Il prezzo di cui all'art. 5.1 verrà corrisposto nel seguente modo:
- a) € .....(corrispondente al 30% dell'intero importo contrattuale) in via posticipata, a conclusione delle attività eseguite per l'evento di Genova, previo relativo nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento ASI ed entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della relativa fattura ;
  - b) € .....(corrispondente al 30% dell'intero importo contrattuale) in via posticipata, a conclusione delle attività eseguite per l'evento di Milano, previo relativo nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento ASI ed entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della relativa fattura;
  - c) € .....(corrispondente al 40% dell'intero importo contrattuale) in via posticipata, a conclusione delle attività eseguite per l'evento di Roma, e, comunque, a conclusione di tutte e attività eseguite, previo relativo nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento ASI ed entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della relativa nota di debito o fattura relativa alle attività eseguite per l'evento di Roma accompagnata da una sintesi riepilogativa di tutte le prestazioni contrattuali eseguite.;
- I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori.
- 6.2 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Valutatore Unico, in occasione del compimento dei vari eventi, si riserva il diritto di trattenere la parte del pagamento corrispondente alla prestazione non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art..... Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
- 6.3 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. Il Contraente designa, quali suoi rappresentanti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare il ..... o persona delegata e si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alla predetta designazione esonerando in pari tempo l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare sia



per la designazione fatta con il presente atto, sia per le successive variazioni alla designazione stessa, non notificate e non validamente giustificate. L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per il caso che detta comunicazione non sia effettuata con la forma e nel termine prescritto.

## **ARTICOLO 7**

### **PENALITA'**

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo, nel completamento delle attività previste per ciascun evento, rispetto a quanto previsto nel piano esecutivo delle prestazioni di cui all'art. 4.2, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale dell'1 % che verrà calcolata dall'ASI sul prezzo complessivo contrattuale.

7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dal Valutatore Unico sulla base degli effettivi tempi di ritardo.

7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo contrattuale.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTI DI LAVORO**

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ASI, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

## **ARTICOLO 9**



## **SUBAPPALTO**

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del Dlgs. 163/06 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ASI applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

## **ARTICOLO 10**

### **NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Società, prima dell'avvio dei lavori dovrà consegnare il piano operativo di sicurezza ed il DUVRI, secondo le modalità e alle condizioni di cui alla normativa vigente. In caso di inadempienza la Società sarà assoggettata ad una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le responsabilità penali previste dalle norme stesse.

## **ARTICOLO 11**

### **RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ASI e a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall' medesimo.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà consegnare, in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa r.c. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'ASI e a terzi, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e con validità per tutta la durata contrattuale.

## **ARTICOLO 12**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ASI potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto, nei seguenti casi:

- a) sostanziali violazioni delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni impartite dall'ASI; sono tali anche le inadempienze che comporterebbero la imposizione di penali oltre il 10%;
- b) subappalto non autorizzato, totale o parziale, ovvero cessione in qualsiasi forma ad altri del servizio o del contratto;

In tali ipotesi sarà incamerato l'importo della cauzione ed esperita l'azione in danno.

Pertanto, la Società sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'ASI dovesse



sostenere per far eseguire da altri il servizio di cui trattasi per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione alla data di scadenza del contratto.

## ARTICOLO 13

### DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., la Società ha costituito una cauzione di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), pari a circa il 10% dell'importo complessivo del contratto, IVA esclusa, mediante fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ o polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal seguente istituto bancario o assicurativo autorizzato:

\_\_\_\_\_  
La Banca/Soc. Ass.ce si costituisce fidejussore, nell'interesse della Ditta appaltatrice e a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana per la predetta somma di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00).

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc. Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'Agenzia scrivente, entro quindici giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), la somma che l'Agenzia Spaziale Italiana dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Ditta appaltatrice.

La presente fidejussione deve, pertanto, contenere l'espreso impegno della Banca/Soc. Ass.ce a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ASI senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Ditta appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art.1944, comma 2, CC.

La fidejussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ASI al termine delle prestazioni contrattuali.



## ARTICOLO 14

### ONERI FISCALI

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

## ARTICOLO 15

### COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

**per l'ASI:**

Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA  
all'attenzione del Responsabile del Procedimento:

**per il Contraente**

.....  
all'attenzione del.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

## ARTICOLO 16

### FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il foro di Roma.

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana  
Il Direttore Generale

*Giuseppe Cavallone*

